



Associazione di Promozione Sociale

Gruppo Gastrofili Val d'Alpone – APS

Statuto

Sommario

ART. 1 - Denominazione e sede	3
ART. 2 - Finalità e Attività.....	3
ART. 3 - Ammissione	4
ART. 4 - Diritti e doveri degli associati	4
ART. 5 - Volontario e attività di volontariato	4
ART. 6 - Recesso ed esclusione dell'associato	5
ART. 7 - Organi sociali	5
ART. 8 - Assemblea.....	5
ART. 9 - Compiti dell'Assemblea	5
ART. 10 - Validità Assemblee	6
ART. 11 - Consiglio Direttivo	6
ART. 12 - Presidente, Vicepresidente, Segretario.....	6
ART. 13 - Organo di controllo.....	7
ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti	7
ART. 15 - Risorse economiche.....	7
ART. 16 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio	7
ART. 17 - Bilancio	7
ART. 18 - Bilancio sociale	8
ART. 19 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari	8
ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	8
ART. 21 - Libri sociali	8
ART. 22 - Disposizioni finali	8
ART. 23 - Norma transitoria	8

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, nel rispetto del D.lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

“Gruppo Gastrofili Val d’Alpone - APS”

Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via Centro Cattignano n° 36, nel Comune di San Giovanni Ilarione, Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le finalità associative sono in particolare:

- a. sviluppo e divulgazione della conoscenza dell'Astronomia;
- b. sviluppo della conoscenza della Cultura Gastronomica;
- c. essere punto d'incontro aperto a tutti e disponibile verso ogni attività utile a migliorare i rapporti fra le persone;
- d. impegno attivo per la difesa dell'ambiente sotto ogni aspetto.

3. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- **individuate** nell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 con la lettera: **i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**

- **sviluppate** mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

1. sviluppo della conoscenza dell'Astronomia, sia attraverso incontri con appassionati autodidatti, sia con docenti, astronomi e ricercatori professionisti;
2. sviluppo della conoscenza della cultura gastronomica, attraverso incontri con nutrizionisti, cuochi, professionisti culinari, produttori locali e non;
3. divulgazione di carattere astronomico presso la propria sede e sedi collegate, scuole e/o altre associazioni e/o locali pubblici e/o comunque in tutti i luoghi che lo permettono, con attrezzatura multimediale e/o strumentazione (es. telescopi) dell'Associazione e/o degli associati, compresa la gestione di un osservatorio astronomico;
4. nell'ambito di una difesa e salvaguardia dell'ambiente sotto ogni aspetto, l'Associazione è attiva prevalentemente nel far rispettare la L.R. 17/2009 contro l'Inquinamento Luminoso e lo spreco energetico, con incontri divulgativi, interventi sul territorio, studi e ricerche anche strumentali, in collegamento con gli Enti preposti.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/17.

6. L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 - Ammissione

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

3. Ci sono due categorie di Soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri

Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

4. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

5. La quota associativa è valida solo per l'anno solare in corso.

ART. 4 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa da almeno 30 giorni;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

2. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- versare, nei termini definiti dal Consiglio Direttivo, la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno.

3. Gli associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere con diritto di parola, il diritto di voto deve essere esercitato dal genitore o chi ne fa le veci.

ART. 5 - Volontario e attività di volontariato

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 6 - Recesso ed esclusione dell'associato

1. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dal presente Statuto, e dal Regolamento Interno, può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo solo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e ratificata dall'Assemblea alla prima riunione utile.
4. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 7 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea degli associati;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di controllo (al raggiungimento dei requisiti previsti all'art. 30 d.lgs. 117/17);
 - Organo di revisione (al raggiungimento dei requisiti previsti all'art. 31 d.lgs. 117/17).
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. È convocata almeno una volta all'anno, dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere *ordinaria* o *straordinaria*:
 - è *straordinaria* quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
 - è *ordinaria* in tutti gli altri casi.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale e preventivo;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica in via definitiva sulle domande di esclusione degli associati deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

ART. 10 - Validità Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli iscritti presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto tale maggioranza si applica anche in caso di trasformazione, fusione o scissione.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri che va da almeno tre ad un massimo di undici, eletti a votazione segreta dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a votazione segreta, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono tutti presenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. quattro mandati.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
 - disciplina e delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Presidente, Vicepresidente, Segretario

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. In caso di assenza o di legittimo impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente ed in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sedute dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo e nei confronti di terzi e lo sostituisce in caso di sua assenza in tutte le sue funzioni.
4. Il Segretario assiste l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, redige, o incarica altro

consigliere di redigere, i verbali delle relative adunanze, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

ART. 13 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 16 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17 - Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 21 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Libri sociali presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al C. D.

ART. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 23 - Norma transitoria

- Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
- A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/17.
- L'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

S. Giovanni Ilarione, lì 04/10/2020